COMUNE DI SIENA

Prot. n. 89241 Ord. n. 34

**OGGETTO: Palio 18 agosto 2026 – Procedimento a carico della Nobile Contrada del Nicchio - Provvedimento di Archiviazione.**

**L'ASSESSORE DELEGATO**

Richiamate le ordinanze n. 15 e 19 del 19 e 20 ottobre 2026 recanti numero di protocollo 83902 e 84227, con le quali procedeva a formulare contestazione di addebito alla Nobile Contrada del Nicchio, come meglio specificato negli atti di cui sopra, che costituiscono parte integrante del presente atto;

Premesso che:
- gli atti, *ut supra* menzionati, sono stati notificati in data 19 e 20 ottobre 2026;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (di seguito, il "Regolamento") la Contrada ha presentato memoria difensiva *ex* art. 98, comma 4, del Regolamento, prot. in entrata 85879 del 26 ottobre 2026;

Considerato che:
- la Contrada ha presentato una memoria, con in allegto un supporto USB, con la quale ha sostanzialmente eccepito che la contestazione di addebito di cui all'ordinanza dell'Assessore Delegato (di seguito "A.D.") n. 15 del 19 ottobre 2026, recante numero di protocollo 83902, rettificata per mero errore di trascrizione con ordinanza del 20 ottobre n.84227, è infondata in fatto ed in diritto in quanto, sostanzialmente, nessuna responsabilità è ascrivibile alla Nobile Contrada del Nicchio, essendosi posizionato il proprio cavallo al nono posto anzichè all'ottavo e da quest'ultimo aver effettuato la partenza quale mera conseguenza della condotta del fantino della Contrada dell'Oca che ha effettuato un cambio di posto, contestatogli dall'A.D., e in particolare perchè dalla Relazione dei Deputati della Festa emerge che *«la Nobile Contrada del Nicchio non aveva spazio per posizionarsi tra Onda ed Oca»* (*ergo* non riconducibilità della responsabilità per il cambio di posto alla esclusiva condotta del proprio fantino e di conseguenza estraneità assoluta della contrada rispetto alla responsabilità ex art.101, comma 2, del Regolamento);

- nelle conclusioni la Contrada, per il tramite dell'Onorando Priore, confida che, ai sensi dell'art. 98 comma 5 del Regolamento, l'A.D. proceda all'archiviazione dell'addebito;

Richiamati, prima di analizzare la presente memoria, i concetti posti alla base del *modus operandi* dello scrivente, così come definiti dalla Giunta Comunale (v.d.s. delibera n.435 del 29.11.2018), con particolare riferimento al ruolo ed ai compiti del suddetto;

Ritenuto opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (v.d.s. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa;

Vista la Relazione dei Deputati della Festa;

Visto il video ufficiale prodotto dal Consorzio per la Tutela del Palio;

Visti gli atti e/o documentazioni acquisiti;

Analizzata la memoria della Nobile Contrada del Nicchio alla quale si rimanda, il cui contenuto è da ritenersi integralmente riportato e trascritto nel presente atto;

Visti i seguenti articoli del Regolamento:

- art. 101, comma 2, il quale recita:

*"E' altresì responsabile del contegno della propria Comparsa, del fantino e dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché ogni atto fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento [...]";*

- art. 87 che dispone: "*Salva ogni particolare disposizione espressamente riferentesi alla corsa del Palio, sono applicabili a tutto quanto concerne lo svolgimento della corsa stessa le norme che disciplinano l'effettuazione delle prove, norme contenute negli artt. 41, penultimo e ultimo comma, 54 ultimo comma, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70*";

- art. 64, comma 1, il quale sancisce che: "*È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza degli altri Fantini*";

Valutato quanto esposto nella memoria presentata dalla Nobile Contrada del Nicchio, in riferimento alla sopra richiamata ordinanza, l'A.D. evidenzia quanto segue:

- la responsabilità oggettiva di cui al Regolamento per il Palio, pur configurandosi come responsabilità per fatto altrui, presuppone pur sempre una condotta autonomamente ascrivibile al fantino della Contrada idonea a turbare l'ordine della mossa. Nel caso di specie, dall'insieme delle risultanze istruttorie, ivi compresa la memoria difensiva della Nobile Contrada del Nicchio, emerge che la condotta del fantino della Contrada medesima non è stata causa autonoma del turbamento, bensì mera conseguenza necessitata ed indotta dall'attività prevalente posta in essere principalmente dal fantino della Nobile Contrada dell'Oca e dalla mancanza di spazio fra Onda ed Oca. Ne consegue l'ammissibilità del difetto, in capo alla Nobile Contrada del Nicchio, dell'elemento costitutivo dell'addebito iniziale, non potendo attribuirsi alla stessa la responsabilità oggettiva per un comportamento etero-indotto. Le motivazioni rassegnate in atti dalla Contrada appaiono, pertanto, convincenti e fondate sia in fatto che in diritto paliesco, dovendosi ravvisare l'insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità oggettiva come tradizionalmente intesa.

***

**L'ASSESSORE DELEGATO**

ai sensi dell'art. 98, comma 5, del Regolamento

- archivia la contestazione di addebito a carico della Nobile Contrada del Nicchio di cui all'ordinanza n. 15 del 19 ottobre 2026, recante numero di protocollo 83902, rettificata per mero errore di trascrizione dall'ordinanza n.19 del 20 ottobre 2026 recante numero di protocollo 84227, per i motivi esposti in parte narrativa;
- propone di sanzionare, *ex* art.99 del Regolamento, il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia come da separata proposta;
- dispone la notifica della presente ordinanza alla Nobile Contrada del Nicchio.

Dalla Residenza Municipale, lì 5 novembre 2026

**L'ASSESSORE DELEGATO**

**Dott. Giuseppe Giordano**